

# NOTA INFORMATIVA



## Certificate of Recognition emessi da Hellenic Aviation Training Academy (HATA) - EL.147.0007

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari.** I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessati</i>
ATM	<i>Non interessati</i>
EAL	<i>Non interessati</i>
LIC	<i>Non interessati</i>
MED	<i>Non interessati</i>
NAV	<b>Organizzazioni approvate Parte M, Parte 145 o Parte 147; Detentori di Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) Parte 66</b>
OPV	<i>Non interessati</i>
SEC	<i>Non interessati</i>

### 1. INTRODUZIONE

Con la Decisione n. 2016/2357 del 19 dicembre 2016, la Commissione Europea

- 1.1 decreta la non rispondenza ai pertinenti requisiti di tutti certificati rilasciati dalla società *Hellenic Aviation Training Academy (HATA)* e di conseguenza delle licenze LMA emesse sulla base di quei certificati;
- 1.2 obbliga le Autorità Competenti (CA) che hanno emesso le licenze LMA sulla base dei certificati rilasciati dalla HATA ad effettuare la rivalutazione di ognuna di queste licenze entro il 21 marzo 2017, tenendo conto delle raccomandazioni contenute nel Safety Information Bulletin EASA (SIB) No. 2014-32R1 del 11 gennaio 2017;
- 1.3 richiede, al completamento della rivalutazione di cui al punto 1.2, di limitare, sospendere o revocare le suddette licenze, qualora sia giustificato, nonché di comunicare in ogni caso l'esito del riesame alla Commissione e all'EASA.

La Commission Decision (UE) n. 2016/2357, in lingua italiana e inglese, è scaricabile al seguente indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016D2357>. Il SIB EASA No. 2014-32R1 è scaricabile dal sito EASA alla pagina <http://ad.easa.europa.eu/ad/2014-32R1>.

## 2. SCOPO

L'obiettivo di questa Nota Informativa è quello di fornire alle parti interessate, le istruzioni per l'applicazione della Decisione della Commissione e del collegato SIB EASA.

## 3. DESCRIZIONE

- 3.1. Come è noto, a seguito dell'uso fraudolento dell'approvazione Parte 147, il 26 febbraio 2014 l'Autorità per l'Aviazione Civile Greca (HCAA) revocò il certificato n. EL.147.0007 posseduto dalla HATA.
- 3.2. Il 9 dicembre 2014 l'EASA emise il SIB n. 2014-32 avente a riferimento l'elenco dei nominativi che, nel periodo di validità del certificato EL.147.0007, risultavano aver sostenuto esami forniti dalla HATA.
- 3.3. Successivi approfondimenti hanno rivelato però una situazione di fallimento sistematico del presidio di sorveglianza esercitato dalla HCAA, tanto da dover ritenere che altre persone potrebbero aver ottenuto LMA Parte 66 ed esercitare i relativi privilegi senza possedere le conoscenze di base necessarie
- 3.4. Di qui la decisione della Commissione di invalidare i *Certificate of Recognition* (CofR) rilasciati dalla HATA e di richiedere a tutti gli Stati Membri la rivalutazione di tutte le licenze emesse e potenzialmente affette.
- 3.5. Il SIB EASA è stato quindi revisionato per estendere le misure a tutte le licenze emesse nel periodo.
- 3.6. I **moduli tecnici**, di cui all' Appendice I dell'Allegato III (Parte 66) al Regolamento (UE) 1321/2014, rispetto ai quali la HATA effettuava esami, sono i n. **7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17**.
- 3.7. Si raccomanda in ogni caso l'attenta lettura della Commission Decision e del SIB EASA.

## 4. OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UNA LMA PARTE 66 EMESSA DA ENAC

In questo quadro, al fine di adempiere alla Decisione della Commissione ENAC ha determinato che:

- 4.1. Qualsiasi titolare di una LMA Parte 66 emessa o modificata da ENAC, nel periodo che va dal **14/09/2010** al **31/03/2014**, deve inviare all'ENAC, Vice Direzione Centrale Vigilanza Tecnica (TAV), **entro il 21 marzo 2017**, una dichiarazione di non aver conseguito (o, come applicabile, di aver conseguito) la LMA o la modifica della stessa avvalendosi di un CofR emesso dalla impresa HATA.

Tale dichiarazione deve essere inviata all'indirizzo email [vice.vigilanza.technica@enac.gov.it](mailto:vice.vigilanza.technica@enac.gov.it), avendo cura di formulare l'oggetto della stessa, con i propri dati, utilizzando il seguente formato: EU-Decisione 2016-2357-[n. LMA]-[Nome e Cognome]-[SI o NO, come applicabile, in caso avesse o meno conseguito la LMA o la sua modifica, avvalendosi di un CofR emesso dalla impresa HATA ].

- 4.2. Qualsiasi titolare di una LMA Parte 66 emessa da ENAC che ha partecipato ad esami eseguiti dall'impresa HATA tra il **14/09/2010** e il **26/02/2014**, deve contattare la Direzione/Ufficio Operazioni ENAC di riferimento, immediatamente e comunque non oltre il **21Marzo 2017**, in forma scritta, utilizzando i modi più rapidi (ad es. email, PEC, fax), e adeguarsi alle istruzioni che saranno da esso impartite.
- 4.3. Qualsiasi titolare di una LMA Parte 66 emessa da ENAC, nel caso la sua LMA sia stata rilasciata o modificata sulla base di CofR emessi dall'impresa HATA su moduli tecnici (moduli di conoscenza basica n. 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) deve immediatamente:
  - 4.3.1. informare la Direzione/Ufficio Operazioni ENAC di riferimento, in forma scritta utilizzando i modi più rapidi possibili (ad es. email, PEC, fax), e l'impresa per cui lavora circa le ragioni per cui la propria LMA è interessata dai contenuti della presente NI;

- 4.3.2. astenersi dall'esercitare i privilegi associati alla propria LMA fino a che ENAC abbia potuto valutare il suo livello di conoscenza nei moduli tecnici interessati dalla presente NI e abbia notificato le determinazioni finali di tale valutazione;
  - 4.3.3. assistere la Direzione/Ufficio Operazioni ENAC di riferimento nella valutazione e investigazione del suo livello di conoscenza nei moduli tecnici interessati dalla presente NI;
  - 4.3.4. fornire per iscritto alla Direzione/Ufficio operazioni ENAC di riferimento tutte le informazioni ad essi disponibili in relazione a frodi, truffe, bassi livelli di conoscenza da parte di qualsiasi titolare di LMA, o a imprese 147 che lavorino in modo improprio.
- 4.4. Il punto di contatto ENAC di riferimento per le comunicazioni e le attività di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 è la Direzione/Ufficio Operazioni ENAC presso la quale il titolare della LMA è previsto presenti la domanda (EASA Form 19), per ottenerne il rinnovo o la modifica, ossia:
- alla Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC competente per territorio quando la domanda è inoltrata tramite l'impresa di manutenzione approvata ENAC di appartenenza.
  - alla Direzione Operazioni Sud (Napoli) nel caso in cui la domanda è presentata direttamente dal richiedente / titolare della LMA senza il tramite dell'impresa di manutenzione di appartenenza o nel caso in cui l'impresa di manutenzione di appartenenza ha la sua base principale delle operazioni all'estero.

NOTA: Tramite l'elenco delle licenze emesse nel periodo di riferimento e l'esame dei fascicoli, ENAC verificherà (vedi successivi punti 6.1 e 6.2) la puntuale attuazione di quanto disposto nel presente paragrafo. Comportamenti incoerenti saranno valutati come aggravanti nell'ambito del procedimento sanzionatorio eventualmente avviato in accordo alle previsioni della Decisione della Commissione 2016/2357.

## **5. OBBLIGHI DELLE IMPRESE TITOLARI DI UNA APPROVAZIONE SECONDO PARTE 145 E SECONDO PARTE M**

Anche le imprese di manutenzione approvate devono fornire il loro contributo e più precisamente:

- 5.1. Tutte le imprese titolari di una approvazione secondo Parte 145 e secondo Parte M devono immediatamente effettuare una valutazione per assicurare che tutto il proprio personale titolare di LMA al quale abbia rilasciato un'autorizzazione non sia interessato dai contenuti di questa NI.
- 5.2. Nel caso in cui l'impresa identifichi una persona interessata dai contenuti di questa NI, essa deve immediatamente (rif. punto 5 della sezione *Recommendation* del SIB EASA 2014-32R1):
  - 5.2.1. contattare e informare, per iscritto nei modi più rapidi possibili (ad es. email, PEC, fax), l'ispettore incaricato della propria sorveglianza, o se situata all'estero, la propria autorità competente e la Direzione Operazioni Sud, per informarla di tale circostanza ;
  - 5.2.2. adottare le appropriate azioni, in via cautelativa, per assicurare che la persona interessata non eserciti i privilegi associati all'eventuale autorizzazione/incarico rilasciata o assegnata (ad es. sospensione della Certification Authorisation per CS) alla suddetta persona in virtù della LMA interessata dalla presente NI, fino a che la relativa autorità competente per la LMA non abbia completato in modo soddisfacente gli accertamenti richiesti dalla Decisione della Commissione 2016/2357 e dal SIB 2014-32R1;
  - 5.2.3. assistere la Direzione/Ufficio ENAC di riferimento (vedi precedente punto 4.4) nella valutazione e investigazione del livello di conoscenza posseduto dalle suddette persone nei moduli tecnici interessati dalla presente NI;
  - 5.2.4. fornire alla Direzione/Ufficio ENAC di riferimento (vedi precedente punto 4.4), tutte le informazioni ad essi disponibili in relazione a frodi, truffe, bassi livelli di conoscenza da

parte di qualsiasi titolare di LMA, o a imprese 147 che lavorino in modo improprio.

Nota: Se l'autorità competente per la LMA (AML) è diversa da ENAC, l'impresa che identifica persone interessate dalla Decisione della Commissione 2016/2357 e dal SIB 2014-32R1, è chiamata a seguire le informazioni pubblicate al riguardo dall'autorità competente per quella LMA (AML)

## 6. AZIONI ENAC

In virtù di quanto riportato nella presente NI, ENAC adotta le seguenti determinazioni:

- 6.1. entro il **21 aprile 2017** ENAC verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al punti 4.1;
- 6.2. entro il **21 settembre 2017**, ENAC :
  - 6.2.1. esamina tutti i fascicoli delle licenze emesse o modificate fra il 14 settembre 2010 e il 31 dicembre 2014 per riscontrare l'attuazione delle disposizioni di cui al punti 4.2 e 4.3;
  - 6.2.2. effettua gli accertamenti indicati al punto 2(b) del SIB EASA 2014-32R1 per i detentori di LMA che risulteranno interessati, sospendendo o limitando, in via cautelativa, le LMA e dando al contempo istruzioni al titolare sulle attività necessarie per il ripristino della validità
- 6.3. in attesa di completare gli accertamenti richiesti dall'articolo 2 (Corrective Action) della Decisione della Commissione 2016/2357, sospenderà o limiterà, di conseguenza, in accordo al paragrafo 66.B.500 (rif. Recommendation 2(d) del SIB EASA 2014-32R1) e in via cautelativa, le parti di LMA parte 66 interessata (da esso rilasciata) ottenute utilizzando un CofR rilasciato da HATA, dando al contempo istruzioni al titolare sulle attività necessarie al ripristino della validità delle parti di LMA su cui sono stati adottati i provvedimenti;
- 6.4. i titolari delle LMA interessate dovranno dimostrare ad ENAC che soddisfano i requisiti del paragrafo 66.A.25 della Parte 66 prima che la relativa parte della loro LMA possa essere ripristinata;
- 6.5. per le LMA già rilasciate da ENAC alla data della presente NI e interessate dai suoi contenuti, ENAC procede in accordo a quanto riportato al punto 2 del SIB EASA 2014-32R1;
- 6.6. nel caso pervengano nuove richieste di rilascio o modifica di LMA Parte 66 che si basano su CofR emessi da HATA, ENAC procede in accordo a quanto riportato al punto 3 del SIB EASA 2014-32R1;
- 6.7. qualora ENAC non avesse emesso LMA interessate dalla Decisione della Commissione n. 2016/2357 ma gli venissero presentate LMA Parte 66 emesse da altre autorità (ad es. per l'accettazione di Certifying Staff proposti da una Parte 145), ENAC procede in accordo a quanto riportato al punto 4 del SIB EASA 2014-32R1.

## 7. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: [navigabilita@enac.gov.it](mailto:navigabilita@enac.gov.it)

## 8. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato  
Il Direttore Regolazione Navigabilità  
Giuseppe Daniele CARRABBA